

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sul riordino degli studi
artistici, musicali e
coreutici**

(A.S. n. 2020)

aprile 2021
n. 376



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni regionali
e delle autonomie locali

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sul riordino degli studi
artistici, musicali e
coreutici**

(A.S. n. 2020)

aprile 2021
n. 376

a cura di: *Luigi Fucito*

Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e
responsabile della documentazione nei settori
dell'istruzione e della cultura

e *Maria Frati*

Classificazione Teseo: Istruzione artistica e musicale.
Accademie e conservatori di musica. Alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)

INDICE

<i>Introduzione</i>	7
Articolo 1 (<i>Delega al Governo</i>)	9
Articolo 2 (<i>«Tempo musica» e «Tempo pieno delle arti»</i>).....	11
Articolo 3 (<i>Indirizzo musicale nella scuola primaria</i>)	16
Articolo 4 (<i>Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale</i>)	19
Articolo 5 (<i>Scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico</i>)	20
Articolo 6 (<i>Licei musicali</i>).....	21
Articolo 7 (<i>Comitato tecnico-scientifico per gli studi a indirizzo musicale e coreutico</i>)	23
Articolo 8 (<i>Procedure per l'esercizio della delega</i>)	24

Introduzione

Il disegno di legge A.S. 2020 ("Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici"), a prima firma della senatrice Loredana Russo, è diretto a potenziare i percorsi formativi artistici, musicali e coreutici nelle scuole.

Il provvedimento, assegnato alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in sede referente, si compone di 8 articoli che sono partitamente esaminati nel presente *Dossier*.

Articolo 1 ***(Delega al Governo)***

L'**articolo 1** reca la **delega al Governo** all'adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto **il riordino e l'armonizzazione complessiva degli studi della formazione artistica, musicale e coreutica (FAMC)**, promuovendone la diffusione, la pratica e l'insegnamento. La delega deve essere esercitata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel rispetto delle finalità e degli ambiti delineati dall'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nelle altre disposizioni del disegno di legge.

Ai sensi dell'articolo in commento, il Governo è tenuto, nello specifico, a provvedere:

- a) all'istituzione del «Tempo musica» e del «Tempo pieno delle arti» nel ciclo della scuola primaria;
- b) all'istituzione dell'«Istituto comprensivo a indirizzo musicale», prevedendo lo studio dello strumento a partire dalla classe terza della scuola primaria;
- c) al riordino della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#).

La legge n. 508 del 1999 reca "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati".

Per quanto riguarda i conservatori di musica, l'art. 2 della legge n. 508 li riconosce quali parte costitutiva del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (comma 1) e dispone la loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici (comma 2).

In attuazione dell'art. 2, comma 7, sono stati adottati: il "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508", di cui al [DPR n. 132 del 2003](#), il cui art. 3 (Autonomia regolamentare) prevede che le istituzioni adottino, con propri regolamenti, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, tra le quali il regolamento didattico, che disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative; il "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508", di cui al [DPR n. 212 del 2005](#).

Infine, con [DPR n. 143 del 2019](#) è stato adottato il "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM";

d) all'istituzione della scuola superiore di primo grado a indirizzo coreutico;

e) al riordino dei licei musicali, che devono essere intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché all'istituzione dell'indirizzo jazz nei licei musicali.

In relazione alla legge n. 508 del 1999 e ai regolamenti adottati in attuazione dell'art. 2, comma 7, della legge medesima si rinvia alla precedente lettera *c)*;

f) all'armonizzazione della FAMC, dei programmi dei diversi cicli di studio e del collegamento fra un ciclo e l'altro, al fine di raccordare le competenze in uscita dal corso di studi inferiore con i requisiti in entrata al corso di studi superiore. In tale ambito occorrerà operare con riferimento alla definizione delle finalità formative, orientative, educative o di indirizzo e professionalizzanti;

g) all'istituzione di comitati tecnico-scientifici regionali, chiamati a sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, e all'attuazione di una programmazione territoriale che assicuri un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, anche con riguardo alla scelta dello strumento oggetto di studio.

Articolo 2 **(«Tempo musica» e «Tempo pieno delle arti»)**

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega conferita con specifico riferimento all'istituzione del «Tempo musica» e del «Tempo pieno delle arti» nel ciclo della scuola primaria.

In particolare, si prevede che occorra consentire alle istituzioni scolastiche, sedi di scuola primaria:

- di attivare corsi di propedeutica musicale (che assumono la denominazione di «Tempo musica»), a tal fine facendo ricorso alle tre ore aggiuntive settimanali, pari a 99 ore su base annuale, rientranti nelle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b*), del [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#) (comma 1, lettera *a*)).

Il DPR n. 89 del 2009 reca "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

L'art. 4, comma 4 - oggetto di richiamo nella disposizione in commento - disciplina il modello orario per le classi successive alla prima della scuola primaria, per un periodo transitorio destinato a durare fino alla graduale messa a regime del modello orario previsto dal comma 3 del medesimo art. 4. Tale modello orario corrisponde a quello in atto al momento dell'entrata in vigore del DPR n. 89.

In particolare, la lettera *b*) del comma 4, in tale contesto, prevede l'espletamento di "30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009".

A sua volta, l'art. 7, comma 2, del [decreto legislativo n. 59 del 2004](#) prevede che le istituzioni scolastiche - al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi - organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, anche tenendo in considerazione le richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue. La scelta di tali attività è, per gli studenti, facoltativa e opzionale (nel senso che gli allievi sono tenuti a frequentare le attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione) e la loro frequenza è gratuita. Si prevede, infine, che, nella prospettiva di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possano, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

Alla luce della formulazione dei riferimenti normativi coinvolti, si consideri l'opportunità di introdurre nella disposizione in commento un riferimento diretto alle attività di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004;

- nonché di attivare corsi di propedeutica musicale, di pre-danza e di educazione alle arti visive (che assumono la denominazione «Tempo pieno delle arti»), attraverso l'utilizzazione della quota oraria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#) (comma 1, lettera b)).

La lettera c) dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 89 del 2009 (per il quale, in generale, si rinvia all'illustrazione fatta al punto precedente) prevede l'espletamento di "40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009 senza presenze" nel modello orario per le classi successive alla prima della scuola primaria, per un periodo transitorio destinato a durare fino alla graduale messa a regime del modello orario previsto dal comma 3 del medesimo art. 4.

Per quanto riguarda l'individuazione del personale docente, si prevede che nei corsi di «Tempo musica»:

- sia accordata priorità - nelle more della definizione di specifiche procedure di reclutamento - nell'ambito dell'organico assegnato, ai docenti titolari nella scuola primaria e in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8](#) (comma 1, lettera c)).

Il decreto ministeriale n. 8 del 2011 ha per oggetto iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria.

L'art. 3, comma 1, prevede che, nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, si faccia riferimento al possesso di determinati titoli conseguiti presso istituzioni dell'alta formazione musicale, alcuni dei quali richiamati nella disposizione in esame.

Si tratta, nello specifico del: diploma quadriennale in didattica della musica (art. 3, comma 1, lett. a)); diploma biennale di cui al [DM n. 137 del 2007](#), il quale ha disciplinato i corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso

A 77) (art. 3, comma 1, lett. *b*)); diploma accademico di secondo livello (art. 3, comma 1, lett. *c*)); diploma conseguito secondo l'ordinamento previgente il "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" di cui al [DPR n. 212 del 2005](#) (art. 3, comma 1, lett. *d*)); diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente (art. 3, comma 1, lett. *f*));

- nel caso in cui non sia possibile il ricorso a tale personale docente sia consentito l'impiego di docenti in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *f*), del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8](#), o dei titoli di cui al decreto del [Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137](#), per l'insegnamento dell'educazione musicale (classe di concorso A31/A32), ovvero dei titoli di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18](#).

Per quanto riguarda il decreto ministeriale n. 8 del 2011, si rinvia all'illustrazione fatta al punto precedente. Si ricorda che le lettere *a*) e *f*) dell'art. 3, comma 1 - oggetto di richiamo nella disposizione in esame - corrispondono, rispettivamente, al diploma quadriennale in didattica della musica e al diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 2007 ha disciplinato i corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento musicale (classe di concorso A 77): *si osserva, al riguardo, che la disposizione in esame fa riferimento esclusivamente alla classe di concorso A 31/A 32, vale a dire ai docenti di educazione musicale.*

Infine, il decreto ministeriale n. 18 del 2018 ha previsto l'attivazione di corsi di diploma accademico di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento, ridefiniti come corsi di diploma accademico di secondo livello non abilitanti e ad accesso libero.

Per quanto riguarda l'individuazione del personale docente nei corsi di «Tempo pieno delle arti» si stabilisce che siano impegnati, in via prioritaria e nelle more della definizione di specifiche modalità di reclutamento, i

docenti titolari nella scuola primaria in possesso di determinati titoli, a seconda delle discipline:

- per le discipline musicali, occorre il possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8](#);

I titoli richiamati nella disposizione in esame corrispondono al: diploma quadriennale in didattica della musica (art. 3, comma 1, lett. *a)*); diploma biennale di cui al [DM n. 137 del 2007](#), il quale ha disciplinato i corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77) (art. 3, comma 1, lett. *b)*); diploma accademico di secondo livello (art. 3, comma 1, lett. *c)*); diploma conseguito secondo l'ordinamento previgente il "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" di cui al [DPR n. 212 del 2005](#) (art. 3, comma 1, lett. *d)*); diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.

- per la pre-danza, è necessario il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza;
- per le arti visive, è previsto il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti;
- qualora non si possa usufruire del predetto personale docente possono essere impegnati:

- per le discipline musicali, i docenti in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *f)*, del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8](#), o dei titoli di cui al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137](#), per l'insegnamento dell'educazione musicale (classi di concorso A31/A32), ovvero dei titoli di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18](#);

Come già si è avuto modo di evidenziare: 1) i titoli di cui alle lettere *a)* e *f)* dell'art. 3, comma 1, del DM n. 8 del 2011 - oggetto di richiamo nella disposizione in esame - corrispondono, rispettivamente, al diploma quadriennale in didattica della musica e al diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero

presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente; 2) i titoli di cui al DM n. 137 del 2007 sono quelli ottenuti al termine dei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento musicale (classe di concorso A 77): *si osserva, al riguardo, che la disposizione in esame fa riferimento esclusivamente alla classe di concorso A 31/A 32*; 3) i titoli di cui al DM n. 18 del 2018 sono quelli ottenuti al termine dei corsi di diploma accademico di secondo livello ordinamentali di didattica della musica e dello strumento, ridefiniti come corsi di diploma accademico di secondo livello non abilitanti e ad accesso libero.

- per la pre-danza, i docenti in possesso del diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza con specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi universitari (CFU);

- per le arti visive, i docenti in possesso del diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti con specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 CFU.

Nell'ambito della delega, il Governo è altresì chiamato a procedere:

- alla parificazione dello stato giuridico ed economico del richiamato personale a quello dei docenti della scuola primaria (comma 1, lettera *d*));
- a rinviare la definizione dell'orario settimanale di lezione frontale e delle eventuali attività funzionali all'insegnamento alla contrattazione collettiva nazionale (comma 1, lettera *e*));
- ad attribuire ai docenti di ruolo (in servizio anche in altri ordini e in possesso dei titoli richiamati nell'articolo in esame) la facoltà di chiedere l'utilizzazione secondo i criteri definiti in sede di contrattazione nazionale integrativa, potendo conservare il trattamento giuridico ed economico spettante alla loro posizione di ruolo (comma 1, lettera *f*)).

Articolo 3 ***(Indirizzo musicale nella scuola primaria)***

L'**articolo 3** reca **principi e criteri direttivi** cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega con riguardo all'**istituzione dell'«Istituto comprensivo a indirizzo musicale»**.

Occorrerà innanzitutto prevedere l'attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola primaria, negli istituti comprensivi in cui risulti attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 4, comma 4, lettera *b*), del [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#) (comma 1, lettera *a*)).

Come si è avuto modo di evidenziare nel corso della illustrazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame, l'art. 4, comma 4, del DPR n. 89 del 2009 disciplina il modello orario per le classi successive alla prima della scuola primaria, per un periodo transitorio destinato a durare fino alla graduale messa a regime del modello orario previsto dal comma 3 del medesimo art. 4. Tale modello orario corrisponde a quello in atto al momento dell'entrata in vigore del DPR n. 89.

In particolare, la lettera *b*) del comma 4, in tale contesto, prevede l'espletamento di "30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009".

A sua volta, l'art. 7, comma 2, del [decreto legislativo n. 59 del 2004](#) prevede che le istituzioni scolastiche - al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi - organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, anche tenendo in considerazione le richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue. La scelta di tali attività è, per gli studenti, facoltativa e opzionale (nel senso che gli allievi sono tenuti a frequentare le attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione) e la loro frequenza è gratuita.

Si prevede, infine, che, nella prospettiva di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possano, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

Alla luce della formulazione dei riferimenti normativi coinvolti, si consideri l'opportunità di introdurre nella disposizione in commento un riferimento diretto alle attività di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004.

Nell'esercizio della delega legislativa, deve altresì essere riconosciuta agli alunni iscritti alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria la facoltà

di frequentare i corsi strumentali, previa verifica attitudinale (comma 1, lettera *b*)).

Il Governo è poi tenuto alla definizione degli obiettivi formativi specifici, al termine del triennio, da orientare in relazione ai requisiti in ingresso previsti per le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, nonché delle indicazioni programmatiche e del monte ore annuale per la scuola primaria a indirizzo musicale (comma 1, lettera *c*)).

Quanto all'individuazione del personale docente, si prevede (comma 1, lettera *d*)) di affidare, con priorità, ai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60](#), l'insegnamento dello strumento musicale, per un'ora a settimana per ciascun alunno. Qualora tuttavia non si possa usufruire di personale con tali qualifiche, è consentito di utilizzare i docenti, con specifiche competenze artistiche e pedagogiche, in possesso dei titoli per la classe di concorso A56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado), di cui alla tabella A, allegata al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19](#);

Il decreto legislativo n. 60 del 2017 reca norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *g*), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e recante delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

In particolare, l'art. 9, comma 2, dispone che - ai fini della promozione delle pratiche artistiche e musicali - sia previsto l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del medesimo decreto n. 60, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015) e che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il contingente di cui all'art. 17, comma 3, corrisponde - nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015 - al 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

Il DPR n. 19 del 2016 reca il Regolamento relativo alle "disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

La Tabella A riporta le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, tra le quali la classe di concorso A 56, corrispondente allo "Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

La delega va infine esercitata:

- procedendo a parificare il docente di strumento musicale nella scuola primaria al docente generalista della medesima scuola con riguardo all'orario di servizio, allo stato giuridico e al trattamento economico (comma 1, lettera e));
- rinviando alla contrattazione nazionale la definizione degli obblighi di servizio da espletare in lezioni frontali, ovvero in attività funzionali all'insegnamento (comma 1, lettera f)).

Articolo 4 ***(Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale)***

L'**articolo 4** reca **principi e criteri direttivi** cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega relativa al **riordino della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale**.

In particolare, si prevede la ridefinizione delle attività e dei programmi della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale in modo che gli stessi siano allineati alle prove di ammissione al primo anno del liceo musicale (di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 maggio 2018, n. 382](#)) (comma 1, lettera *a*)).

Il decreto ministeriale n. 382 del 2018, adottato in attuazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 2017, ha ad oggetto l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale.

In particolare, l'art. 8 reca disciplina dell'ammissione ai licei musicali, prevedendo, in via generale, che, all'esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei licei musicali e coreutici, lo studente debba dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al medesimo decreto n. 382.

L'articolo stabilisce altresì che l'Esecutivo è chiamato ad integrare le indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado al fine di potenziare, nelle sezioni a indirizzo musicale, la conoscenza della teoria musicale, la lettura ritmica e melodica, l'educazione dell'orecchio e i cenni di armonia e analisi musicale. A tal fine sono utilizzate le due ore curriculari di musica (comma 1, lettera *b*)).

Si prevede, infine, che, ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, occorrerà tener conto dei titoli artistico-professionali posseduti dai candidati (comma 1, lettera *c*)).

Articolo 5
(Scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico)

L'**articolo 5** riguarda i **principi e criteri direttivi** cui il Governo è chiamato da attenersi nell'esercizio della delega relativa all'**istituzione della scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico**.

Si prevede, innanzitutto, l'istituzione, in via sperimentale, di sezioni a indirizzo coreutico presso le scuole secondarie di primo grado (comma 1, lettera *a*)).

Il Governo deve altresì procedere alla definizione delle finalità, degli obiettivi formativi in entrata e in uscita, delle indicazioni programmatiche, del monte ore annuale per la disciplina (che non potrà essere inferiore a 6 ore settimanali) e delle "necessarie condizioni strutturali" per richiedere l'attivazione dell'indirizzo coreutico da parte delle istituzioni scolastiche (comma 1, lettera *b*)).

Con specifico riguardo al personale docente, si prevede (comma 1, lettera *c*): che l'insegnamento della danza sia affidato al personale in possesso di diploma accademico di secondo livello (o titolo equipollente) conseguito presso l'Accademia nazionale di danza, in possesso di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 CFU; che, fra coloro che vantano tali titoli, si abbia riguardo ai titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti; che durante le ore di danza, sia assicurata la compresenza del pianista accompagnatore; che tale incarico sia conferito al personale in possesso del diploma accademico di secondo livello in maestro collaboratore per la danza, del diploma accademico di secondo livello di maestro collaboratore, del diploma accademico di secondo livello in pianoforte o titoli equipollenti, graduato secondo specifiche competenze artistiche.

Articolo 6 ***(Licei musicali)***

L'**articolo 6** riguarda i **principi e criteri direttivi** cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercizio della delega relativa al **riordino dei licei musicali**.

In primo luogo, si prevede la ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei musicali in modo che risultino allineate alle prove di ammissione al corso di laurea di primo livello delle istituzioni dell'alta formazione musicale (comma 1, lettera *a*)).

Occorre inoltre prevedere, quale requisito per l'accesso al liceo musicale, il superamento di una prova di verifica che attesti sia le competenze strumentali, sia la conoscenza della teoria musicale, di almeno due chiavi musicali e dei rudimenti dell'armonia musicale (comma 1, lettera *b*)).

Il Governo è altresì tenuto all'individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico. A tal fine, l'articolo in esame (al comma 1, lettera *c*)), dispone che: per il primo biennio, la scelta del primo strumento e del secondo strumento sono effettuate, rispettivamente, fra gli strumenti classici e fra gli strumenti jazz; per il secondo biennio, la scelta del primo strumento e del secondo strumento sono effettuate, rispettivamente, fra gli strumenti jazz e fra gli strumenti classici o jazz; per l'ultimo anno, sia previsto solo lo studio dello strumento jazz.

Si ricorda che il Liceo musicale e coreutico è attualmente disciplinato dall'art. 7 del "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", di cui al [DPR n. 89 del 2010](#) (e relativo Allegato E, recante il Piano degli studi del Liceo musicale e coreutico).

In particolare, il percorso del liceo musicale e coreutico "è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura".

Inoltre, l'Allegato E al regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211](#), reca le "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per il liceo musicale e coreutico".

Nell'esercizio della delega si stabilisce poi:

- di individuare i diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente a indirizzo jazz e alle relative classi di

concorso, unitamente ai titoli artistico-professionali valutabili per l'accesso alle relative graduatorie (comma 1, lettera *d*));

- di prevedere che i percorsi formativi a indirizzo jazzistico possano essere attivati esclusivamente nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza determinare esuberi di personale (comma 1, lettera *e*));
- di far sì che si tenga conto dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente (comma 1, lettera *f*)).

Articolo 7
(Comitato tecnico-scientifico per gli studi a indirizzo musicale e coreutico)

L'**articolo 7** riguarda i **principi e criteri direttivi** cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della richiamata delega relativa **all'armonizzazione della FAMC e all'istituzione di comitati tecnico-scientifici regionali**.

In particolare, si prevede l'istituzione presso gli uffici scolastici regionali (USR) di comitati tecnico-scientifici regionali con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, avendo riguardo all'esigenza di allineamento dei requisiti in uscita e di quelli in entrata delle diverse istituzioni formative e all'esigenza di attuare una programmazione che assicuri un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio (evidentemente su base regionale), anche con riferimento alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio (comma 1, lettera *a*)).

Il Governo è tenuto a definire i compiti e la composizione dei suddetti comitati. Nello specifico, occorre prevedere la presenza di rappresentanti delle istituzioni territoriali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle istituzioni scolastiche laddove siano attivati i corsi a indirizzo musicale e coreutico, in modo tale da garantire la rappresentatività delle istituzioni coinvolte (comma 1, lettera *b*)).

E' infine precisato che, nell'esercizio della delega, va stabilito che il funzionamento dei comitati avvenga senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che pertanto sia assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle rispettive amministrazioni pubbliche coinvolte (comma 1, lettera *c*)).

Articolo 8 *(Procedure per l'esercizio della delega)*

L'**articolo 8** definisce la **procedura per l'esercizio della delega** recata dal provvedimento in esame.

I decreti legislativi, nello specifico, sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 1). Con riguardo al decreto (o ai decreti) istitutivi del Comitato tecnico-scientifico per gli studi a indirizzo musicale e coreutico, è altresì previsto che sia sentito il Ministro dell'università e della ricerca (comma 2).

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica - che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura - sono trasmessi alle Camere affinché siano sottoposti all'esame delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione e, decorso inutilmente tale termine, i decreti possono essere comunque adottati (comma 3).

Il comma 4 dispone, per un verso, che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (primo periodo) e che pertanto, per gli adempimenti ivi previsti, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (secondo periodo). Con riferimento al funzionamento dei Comitati tecnico-scientifici per gli studi a indirizzo musicale e coreutico la clausola di neutralità, come già segnalato, è peraltro prevista anche all'art. 7, comma 1, lettera c).

Si valuti pertanto l'opportunità di un coordinamento di tale ultima disposizione con quanto disposto all'art.8.

Per altro verso, la disposizione disciplina il caso in cui nell'esercizio della delega legislativa si registrino oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, si dispone (al terzo periodo del comma 4), che i decreti legislativi che determinino nuovi oneri per la finanza pubblica siano adottati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

Si valuti l'opportunità di rafforzare il coordinamento interno delle disposizioni recate al comma 4, con riferimento alla possibilità (che parrebbe riconosciuta ai sensi del terzo periodo) che i decreti legislativi

possano recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora fosse confermata tale volontà, al termine del primo periodo, potrebbero essere aggiunte le seguenti parole: "salvo quanto disposto al terzo periodo".

L'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede che le leggi di delega comportanti oneri rechino i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo deve essere allegata una relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

È prevista la facoltà (al comma 5) da parte del Governo di adottare decreti correttivi. A tal fine, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati provvedimento in esame, il Governo può adottare, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle "evidenze attuative" nel frattempo emerse. Anche in tal caso si prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari.

Infine, il comma 6 reca una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, specificando che sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.